



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARUSO, CENTARO e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008

Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti civili e norme di modifica del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. - La questione della problematica durata dei procedimenti civili ha conquistato ormai da alcuni anni una ribalta mediatica che, malgrado i plurimi interventi legislativi intervenuti (soprattutto, e con risultati da tutti riconosciuti come assai significativi, nel corso della XIV legislatura), trova ancora ragione di essere, in particolare con riferimento a talune aree del Paese.

La (irragionevole) durata dei processi non riguarda, peraltro, solo quelli civili, ma anche (e forse in maniera ancor più rilevante) quelli penali.

L'attenzione si è tuttavia accentrata sui primi, in forza di ragioni che sono del tutto ovvie e che devono essere assolutamente condivise. Posto che il processo civile è infatti sempre collegato praticamente ad aspettative precise, ad attese dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che ad esso affidano la risoluzione di controversie di carattere personale o economico, è pacifico che la comunità non possa accettare un tradimento delle medesime per causa della sua non sopportabile lunghezza.

Alcuni esperti di questioni economiche e industriali sostengono che è addirittura per causa di esso che il nostro Paese risulta essere così poco attrattivo rispetto ad investimenti di provenienza straniera. Una tale diagnosi (della scarsa propensione internazionale ad investire in Italia) è probabilmente destituita di larga parte del suo fondamento (apparente), posto che la causa va forse piuttosto, e più ragionevolmente, ricercata in almeno altre due ragioni.

La prima è quella della rilevante ondivergenza e instabilità della nostra giurisprudenza, non essendo certamente giovevoli, per quanti chiedono al sistema delle leggi in primo luogo il requisito della univocità e

della certezza, per uniformarvi la stabilità delle proprie intraprese, i «salti in avanti» cui la nostra magistratura ci ha abituati, attraverso decisioni informate alla cosiddetta «interpretazione evolutiva delle leggi», che altro non sono che l'arbitraria prevaricazione di prerogative proprie di Governo e Parlamento nella formazione delle regole e quindi nella scelta legislativa.

La seconda ragione sta poi nell'asfissiante peso (con relativi costi materiali) di cui la burocrazia pervade i nostri sistemi economici, oltre che di iniziativa industriale e commerciale, attraverso un'irragionevole (questa sì) proliferazione di regolamenti, circolari, protocolli interpretativi e applicativi, che hanno la proprietà di aggiungere incertezza ad incertezza, rispetto a leggi già di per sé a volte complesse e di non univoca lettura.

Ma la diagnosi della scarsità di investimenti stranieri per via della durata dei processi è una diagnosi evidentemente suggestiva, una volta che se ne osservi la larga diffusione mediatica.

E lo è anche in relazione ad altre notazioni che si leggono e si ascoltano, con reiterazione in qualche misura anche irritante, e che riguardano la pretesa insufficienza di organico e di risorse nostra magistratura, piuttosto che la perenne individuazione del nostro Paese come stabile «fanalino di coda» europeo quanto a durata dei processi.

Le cose non stanno in realtà esattamente come vengono propinate all'opinione pubblica (nessuno fornisce dati effettivi e incontrovertibili su quanto costa e che durata ha un qualsiasi procedimento civile negli Stati Uniti, o anche in Francia o in Svizzera), e soprattutto nessuno sembra avvertire l'esigenza di eseguire comparazioni (peraltro as-

sai utili) fra le diverse realtà esaminate che rispondano tuttavia al preliminare requisito della armonicità dei dati.

Si ha quasi la sensazione che prevalga piuttosto, anche in questo caso, la convenienza di strumentalizzazione dei dati per la dimostrazione di tesi ovvero per fini assolutamente particolari.

La fondatezza (o non totale fondatezza) degli assunti sopra riferiti, su cui - pur esigendo essi un'analisi ancor più approfondita - ci si è peraltro in questa sede anche troppo soffermati, non può in ogni caso consentire che si rimanga inerti rispetto al praticabile tentativo di semplificazione dei meccanismi del processo, se dalla stessa deriva un accettabile compromesso tra maggiore speditezza e permanente qualità di risultato.

Si è prima fatto cenno a taluni interventi di rilevante innovazione processuale, che sono stati introdotti dal Parlamento della XIV legislatura, e che sono stati in larga misura promossi e perseguiti proprio dagli stessi proponenti del presente disegno di legge, con il decisivo intervento di molti altri deputati e senatori, oltre che con la ottenuta collaborazione di avvocati del libero foro, di magistrati e di studiosi.

Si è trattato di interventi che hanno ora piena effettività e che, in alcuni casi e quando hanno goduto di compiuta e non resistita applicazione (le novità, è noto, hanno a volte strada faticosa), hanno in qualche occasione determinato autentiche e positive svolte. Se il Presidente della corte d'appello di Milano ha potuto individuare nella sua relazione di quest'anno sullo stato della giustizia nel suo distretto, la durata delle procedure di esecuzione immobiliare nel tempo medio di trenta mesi, e non in quello di oltre nove anni (vale a dire centootto mesi !!!!), lo si deve proprio ad uno degli interventi prima ricordati.

Un'opera analoga e complementare a quella cui si è fatto riferimento è stata proposta anche nella XV legislatura per iniziativa del ministro Mastella, e poi del ministro

Scotti (che pure ebbe personalmente a seguire i relativi lavori presso la Commissione Giustizia del Senato).

Il relativo disegno di legge (atto Senato n. 1524), composto da una cinquantina di articoli destinati a razionalizzazioni e semplificazioni a carattere specifico, è stato poi di fatto raddoppiato nella sua consistenza, attraverso la presentazione di numerosi emendamenti ad iniziativa del primo firmatario di quello odierno, che ne era stato indicato come relatore, oltre che degli altri cofirmatari, finendo quindi per assumere il rango di un intervento innovativo di più ampio sistemico respiro: pur sempre, tuttavia, all'insegna di dichiarati obiettivi di semplificazione, di correzione e di perfezionamento.

Il risultato complessivo dell'opera svolta, e rimasta incompiuta per l'anticipato termine della legislatura, in larga parte anche già sottoposta a voto pur se nella sede informale del comitato ristretto, costituisce il centrale contenuto della proposta che è ora offerta ai lavori della XVI legislatura, costruita - per l'appunto - attraverso la rinuncia a molte parti, probabilmente dettate da finalità demagogiche, sicuramente suggestive dal punto di vista mediatico, ma anche addirittura controproducenti (si pensi, ad esempio, «all'agenda del processo» con cui il ministro Mastella prefigurava che il giudice incaricato di trattare una causa potesse disporre di una sorta di sfera di cristallo dentro cui leggere sin dall'inizio della trattazione il futuro della stessa, e quindi dettare a priori date e ore d'udienza e relativi adempimenti), e attraverso l'aggiunta, viceversa, di molte altre disposizioni a finalità acceleratorie assai più pragmatiche.

L'articolato è composto da 85 articoli che interessano, nel complesso, circa un centinaio di disposizioni in prevalenza del codice di procedura civile.

Il seguito della presente relazione si fa carico di passare sinteticamente in rassegna parte significativa degli stessi, rimandando alla fase della discussione del disegno di

legge l'esame più puntuale e lo studio degli effetti di ciascun intervento.

L'articolo 1 interviene modificando il primo e secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile, elevando a 10.000 euro la competenza per valore del giudice di pace per le cause relative a beni mobili e a 20.000 euro quella per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti. Con tale modificazione dovrebbe migliorare il rapporto tra carico di lavoro del tribunale e carico di lavoro del giudice di pace, e in ogni caso dovrebbe assistersi ad una rilevante diminuzione del contenzioso affidato al primo, con conseguente accelerazione della risoluzione di controversie di maggiore entità, sotto il profilo del valore, e di più rilevante complessità.

L'articolo 2 ripristina in termini sostanziali la disposizione contenuta nell'articolo 30-bis, progressivamente privato di contenuto da decisioni della Corte costituzionale, e che tuttavia ha una funzione centrale nel dare pubblica credibilità (e intrinseca, reale, meno dubitabile equità) a tutti quei procedimenti (assai meno rari di quanto si immagini) in cui sono parte magistrati. Si pensi solo al fenomeno dei «mega-risarcimenti» per i casi di pretese diffamazioni a mezzo stampa, che hanno a volte livelli non proporzionali rispetto a risarcimenti assegnati per la stessa causa, o per altri motivi, a «normali» cittadini (di questa proposta i proponenti si riservano la ulteriore presentazione con altro, autonomo disegno di legge).

Le modifiche introdotte agli articoli 38, 39, 40, 44 e 187 del codice, portate rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 36 del disegno di legge, realizzano - unitamente all'abrogazione degli articoli 42, 43 e 46 dello stesso codice, da parte dell'articolo 82 - un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente in una generale attenuazione del peso delle questioni riguardando la stessa: questioni che devono essere in primo luogo eccepite immediatamente al-

l'inizio della causa e quindi decise tempestivamente sempre nella fase iniziale della stessa. Tutto ciò al fine di evitare che sia possibile che la questione dell'individuazione del giudice competente a decidere la controversia possa essere messa in discussione quando la causa è ormai matura per la decisione e quindi prossima ad essere conclusa, con derivante conseguenza - in caso di accoglimento dell'eccezione - di sostanziale ripetizione dell'intero giudizio.

A tale fine vengono equiparati tra loro tutti i criteri di competenza, e il nuovo primo comma dell'articolo 38 stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vadano tutte eccepite, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta.

A sua volta il terzo comma riprende il contenuto dell'attuale primo comma dell'articolo 38 e dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possano essere rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione, di cui all'articolo 183.

Per i casi non previsti dall'articolo 28 secondo comma dell'articolo 38, come novellato dall'articolo 2 del disegno di legge viene, invece, riproposta la regola secondo la quale rimane ferma la competenza per territorio del giudice indicato competente, se le parti costituite aderiscono a tale indicazione e la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Inoltre, quando una questione di competenza viene sollevata dalle parti o rilevata d'ufficio, essa non può più essere decisa unitamente al merito (come prevede attualmente l'articolo 187, terzo comma, del codice di procedura civile per l'ipotesi in cui il giudice ritenga che la decisione su di essa non sia idonea a definire il giudizio), essendo necessario che il giudice si pronunci immediatamente sulla questione, coerentemente con il nuovo sistema di impugnazione della decisione sulla relativa questione (in tal senso

viene modificato il terzo comma dell'articolo 187).

La modifica apportata al primo comma dell'articolo 44 prevede che la pronuncia sulle questioni di competenza sia infine resa sempre con ordinanza (e non più con sentenza, come prevede l'attuale primo comma per l'ipotesi in cui il giudice adito dichiara la propria incompetenza).

Il regime di stabilità dell'ordinanza che pronuncia sulle questioni di competenza risulta strettamente connesso al nuovo sistema di impugnazione, il quale, nell'ottica acceleratoria e di economia processuale innanzi detta, non contempla più né il regolamento di competenza necessario o facoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43 (i quali vengono pertanto abrogati con l'articolo 82 del disegno di legge), né l'appello, ma un unico nuovo strumento di impugnazione, cioè il reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Ciò al fine di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo d'impugnazione in grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di competenza, possa contribuire, come di fatto viceversa purtroppo avviene, a ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.

L'abolizione (si veda l'articolo 8) del regolamento di competenza esperibile ad istanza di parte comporterà peraltro una sicura riduzione del carico di lavoro complessivo della Corte di Cassazione - quantificabile in misura pari al 10 per cento circa del totale, considerando che nel 2005 sono pervenuti alla Corte 2.243 ricorsi per regolamento di competenza su un totale di 29.975 - con riflessi positivi anche sul versante più generale della durata dell'intero processo, tenuto conto dei tempi medi con i quali la Corte di Cassazione stessa definisce i ricorsi per regolamento di competenza e dell'abnorme allungamento dei tempi processuali nei casi in cui la stessa Corte accoglie la questione di competenza con rinvio al primo giudice.

I successivi commi del nuovo articolo 44 individuano il giudice competente a decidere il reclamo avverso le ordinanze che pronunciano in materia di competenza, stabilendo in particolare che il reclamo avverso l'ordinanza del giudice di pace si proponga dinanzi al tribunale della stessa circoscrizione, in composizione monocratica; quello avverso l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica si proponga dinanzi al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; il reclamo contro l'ordinanza del tribunale in composizione collegiale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongano infine dinanzi ad altro collegio dello stesso giudice.

Le modifiche introdotte con gli articoli da 9 a 14 sono volte a ridefinire e razionalizzare talune norme, a volte desuete, ma che possono contribuire al migliore e più sollecito svolgimento delle operazioni del processo.

La disposizione contenuta nell'articolo 15 apporta alcune modifiche all'articolo 49, rese necessarie dall'abolizione del regolamento necessario e facoltativo di competenza e dalla conservazione del solo regolamento di competenza d'ufficio.

Le modifiche recate all'articolo 50 del codice di procedura civile (si veda l'articolo 16 del disegno di legge) rappresentano un mero coordinamento con quelle apportate dal presente disegno di legge all'articolo 44 e all'articolo 307 del medesimo codice. In particolare, il termine «sentenza» viene sostituito con quello di «ordinanza», mentre, per le già esposte finalità acceleratorie, viene ridotto da sei a due mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, rendendo così omogeneo tale termine con quello previsto per la riassunzione della causa cancellata dal ruolo dal nuovo articolo 307, primo comma.

In merito all'articolo 17, si fa notare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile (che configura la

possibilità di una rappresentanza processuale solo in favore del «procuratore generale» e di «quello preposto a determinati affari») il potere di agire in giudizio quale rappresentante del titolare del diritto in esso azionato presuppone l'esistenza di un rapporto gestorio: la rappresentanza processuale volontaria non potrebbe essere conferita a un soggetto che non rivesta già la qualità di rappresentante sul piano sostanziale, in quanto l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale postula la titolarità del diritto sostanziale fatto valere o il potere di disporne. Al fine di superare le limitazioni derivanti dall'interpretazione giurisprudenziale della norma, si è ritenuto di aggiungere un comma all'articolo 77, prevedendo espressamente che la rappresentanza processuale possa essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale.

Tra le più significative innovazioni proposte vi è la valorizzazione del comportamento processuale delle parti, alle quali si chiede – nell'ottica dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso – di consentire che l'accertamento dei fatti di causa venga compiuto senza inutili dilazioni e senza ricorrere all'abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento.

In quest'ottica si è ritenuto opportuno aggiungere all'articolo 88 del codice, attraverso la disposizione contenuta nell'articolo 18 del disegno di legge, una norma di principio che obbliga le parti non solo a prendere posizione sui fatti allegati dall'altra parte, come già previsto, ad esempio, dall'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, ma a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero.

La disposizione non è destinata a rimanere una mera norma di principio, in quanto il giudice terrà conto dell'inosservanza del dovere di lealtà e correttezza non solo ai fini della condanna alle spese (già prevista dall'articolo 92, primo comma, del codice di

procedura civile), ma anche ai fini dell'accertamento della responsabilità processuale aggravata (articolo 96 del codice di procedura civile) ed eventualmente anche ai fini dell'accertamento dei fatti (secondo il principio, contenuto nell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti durante il processo).

In ogni caso, questa disposizione è di rilievo, perché costituisce specificazione e rafforzamento dell'obbligo morale di leale collaborazione tra le parti e l'organo giudicante.

Le modifiche in materia di pronuncia sulle questioni di competenza hanno reso necessario modificare l'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice provveda sulle spese processuali tutte le volte che emana un provvedimento che definisce il processo davanti a lui, qualunque sia la forma del provvedimento adottato.

L'articolo 92 è stato inoltre sostituito al fine della valorizzazione del ruolo della conciliazione giudiziale (vedi infra quando si esamineranno le modifiche apportate all'articolo 185 del codice di procedura civile).

Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia – ed evitare, come accade nella pratica, che si svolga un lungo processo al cui esito la parte ottenga ciò che fin dall'inizio l'altra si era dichiarata disposta ad offrire – si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale, da motivarsi da parte del giudice, a carico dell'attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale), il quale, all'esito del tentativo di conciliazione, abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall'altra parte.

Si osserva al riguardo che la parte contro cui è rivolta la domanda ha senz'altro un interesse specifico a formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere conto di tale comportamento pro-

cessuale in sede di liquidazione delle spese di lite (ad esempio compensando le spese processuali).

I medesimi principi (rafforzamento delle cosiddette «sanzioni processuali», in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo) sono alla base della modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, che disciplina la cosiddetta «responsabilità processuale aggravata».

Lo strumento in questione trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente dovuta al fatto che nell'attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito con dolo o colpa grave presuppone la prova che l'altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta.

La modifica che si propone introduce invece uno strumento assimilabile alla pena privata, laddove è previsto che la condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite consegua *ipso facto* all'accertamento della condotta illecita. Il giudice determinerà la somma equitativamente sino a cinquanta volte il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Resta ferma, per la parte danneggiata dal comportamento processuale scorretto del suo avversario, la possibilità di domandare la liquidazione del danno subito.

Agli interventi sopradescritti, di cui non è revocabile in dubbio il carattere di grande innovatività, su aspetto molto delicato del processo, sono riservati gli articoli 19 e 20, e si confida che venga dedicata ampia attenzione e discussione sull'argomento, in virtù della sua (come detto) delicatezza, ma anche del grande impulso deflattivo che può derivare dall'applicazione dei nuovi principi.

Quanto all'articolo 21, la modifica proposta all'articolo 101 del codice di procedura

civile riafferma il principio del contraddittorio, già espresso dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione in tema di «giusto processo». Si prevede quindi che il giudice non possa decidere la causa sulla base di una questione rilevata d'ufficio, senza che le parti siano state poste in condizione di dedurre sulla stessa grazie all'assegnazione di un apposito termine per depositare memorie contenenti osservazioni, secondo un meccanismo analogo a quello attualmente previsto dall'articolo 384, terzo comma, del medesimo codice.

La mancata assegnazione di detto termine comporterà la nullità della pronuncia.

L'articolo 115 del codice di procedura civile è stato riformulato, prevedendo al primo comma che il giudice ponga a fondamento della propria decisione anche «i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche o pertinenti», esonerando così la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio (si veda l'articolo 22).

Alla luce di questa modifica - che ben si coordina con il tenore dell'articolo 167, primo comma, del medesimo codice che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda - la mancanza o la generica contestazione viene considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti.

La disposizione di cui all'articolo 23 è un aggravamento della pena pecuniaria per indurre il terzo a collaborare per il proseguimento del processo.

Riguardo all'articolo 24, l'articolo 120 è stato modificato tenuto conto dell'aggravamento delle conseguenze di cui all'articolo 96 di cui si è detto sopra. Trattasi di un ulteriore rafforzamento dei principi di responsabilità e in particolare della più incisiva

forma di pubblicazione editoriale e/o televisiva, come strumento di riparazione del danno.

La disposizione contenuta nell'articolo 25 del disegno di legge semplifica le questioni che spesso insorgono in tema di traduzione di documenti prodotti in lingua originale.

Il maggior numero delle cause civili (vale a dire una percentuale di esse non inferiore al 95 per cento !!!) sono trattate senza la presenza del cancelliere, e il verbale è redatto dal giudice e materialmente scritto da uno degli avvocati.

L'articolo 26 del disegno di legge, modificando la dizione contenuta nell'articolo 130 del codice, ha la semplice funzione di riallineare lo stesso con la realtà delle cose: fintanto che, almeno, ulteriori auspicati interventi legislativi, che i proponenti ebbero già a proporre e a veder altresì approvati in sede di esame, da parte del Senato, della recente riforma dell'ordinamento giudiziario, non possano divenire cosa concreta. Si pensa, fra tutti, ad interventi come quello dell'istituzione dell'«Ufficio del giudice».

La modifica al numero 4) del secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, contenuta nell'articolo 27 del disegno di legge, è finalizzata a ridurre il contenuto espositivo e motivazionale delle sentenze, il quale, nel rispetto dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, deve contenere unicamente l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

Viene altresì introdotta la possibilità per la Corte di Cassazione di rispondere ai quesiti di diritto formulati dalle parti con il semplice richiamo ai precedenti su questioni simili, accelerando i tempi della decisione e del processo.

Se i magistrati della Corte suprema si atterranno alla nuova disposizione, e non cederanno alle lusinghe di una sentenza senz'altro dotta, ma verbosa e bizantina (come è la maggior parte di quelle che vengono ora scritte), la Corte sarà in grado di recuperare in breve il significativo arretrato che ne se-

gna i ruoli, e forse tornare ad esercitare autenticamente la sua vocazione di «ultimo giudice». Si tratta di una norma ad altissimo potenziale acceleratorio.

L'articolo 28 prevede la modifica dell'articolo 153 del codice di procedura civile; si è voluta generalizzare la previsione della rimessione in termini, attualmente disciplinata dall'articolo 184-*bis* del medesimo codice, allargandone l'ambito oggettivo di applicazione (così come più volte sollecitato dalla dottrina).

Si è inoltre inteso ampliare i presupposti della rimessione ai casi in cui la decadenza sia dipesa da errore scusabile.

Stante la generalizzazione del rimedio della rimessione in termini, si è proceduto all'abrogazione del citato articolo 184-*bis* (ai sensi dell'articolo 82).

Riguardo all'articolo 29, la norma da un lato rafforza gli strumenti volti a definire la controversia con lo strumento della dichiarazione della proposta di conciliazione della parte, dall'altro amplia e precisa gli oneri di eccezione a carico del convenuto in comparsa di risposta.

La modifica di cui all'articolo 30 tende a precisare che si applica anche agli atti di impugnazione la disposizione del secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, in virtù della quale, nelle comunicazioni o notificazioni fatte dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

La modifica dell'articolo 175 del codice di procedura civile (si veda l'articolo 31 del disegno di legge), nel quadro complessivo di un rafforzamento dei poteri del giudice nel governo del processo, tende a valorizzare la necessità che tali poteri vengano utilizzati, senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, per definire il processo nel rispetto del principio della ragionevole durata.

Le modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile servono ad ovviare a una delle cause più frequenti di allun-

gamento dei tempi processuali, riconducibile all'inattività delle parti.

E dunque, in tutti i casi di mancata comparizione delle parti (così come nel caso in cui l'attore non compaia alla prima udienza e il convenuto non chieda che il processo prosegua in sua assenza), il giudice dovrà fissare una nuova udienza di comparizione per poter disporre l'estinzione della causa dal ruolo qualora all'udienza successiva le parti non saranno comparse.

La modifica di cui all'articolo 32 prevede che con l'ordinanza di estinzione vengano resi immediatamente i provvedimenti di cancellazione di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni.

La modifica proposta all'articolo 182 del codice (articolo 33) estende i meccanismi di regolarizzazione ivi previsti, consentendo di sanare, nel termine perentorio stabilito dal giudice, anche i vizi che determinano la nullità della procura al difensore, attraverso la rinnovazione della medesima.

Inoltre, con una radicale innovazione rispetto all'attuale previsione dell'articolo 182, viene stabilito che l'osservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la regolarizzazione sia idonea a sanare i vizi con efficacia *ex tunc* (essendo espressamente previsto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano sin dal momento della notificazione dell'atto introdotto del giudizio).

Le modifiche proposte all'articolo 183 del codice di procedura civile (articolo 34 del disegno di legge) si rendono necessarie per dare ancora più effettività e incisività alla scansione dei «tempi delle memorie scritte e della proposizione delle prove» recentemente modificati da altri interventi normativi, per una ancor più concreta attuazione di alcuni dei principi ispiratori del presente disegno di legge: concretezza, lealtà e speditezza.

Si è peraltro ritenuto di non ripristinare, come da alcuni sostenuto, gli obblighi del giudice di interrogare liberamente le parti al-

l'udienza di prima comparizione e di tentare, nella stessa udienza (non più in una successiva, come ora è previsto) la conciliazione della lite, se la natura della causa lo consente in quanto abbia ad oggetto diritti disponibili.

Una conciliazione, tentata ma non riuscita, costituisce una perdita di tempo significativa per il giudice (e quindi per i processi al medesimo assegnati), a meno che per conciliazione non si intenda un altrettanto inutile e formale «passaggio».

La conciliazione va quindi tentata quando le «carte» sono state giocate dalle parti, quando il giudice ha potuto comprendere almeno in via sommaria quali sono le ragioni di tutti e, in ogni caso, tutte le volte che lo ritiene. Con tali modalità è indubbio che cresca rilevantemente il «tasso» di riuscita della conciliazione, con ogni conseguente utile risultato.

Le maggiori novità in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione (con il temperamento dettato dalla facoltà di esplicito e congiunto rifiuto delle parti, cui non è certo possibile «imporre» una sorta di «divieto di lite»), disciplinato dal novellato articolo 185 del codice di procedura civile (articolo 35), consistono nella necessità per le parti, di precisare a quali condizioni esse siano disposte a conciliare la controversia.

La modifica proposta impone al giudice, fin dall'inizio del processo, lo studio della causa in funzione di una piena conoscenza dei fatti controversi, condizione per consentirgli di formulare autonomamente una proposta conciliativa da sottoporre alla valutazione delle parti: le possibilità di riuscita del tentativo di conciliazione saranno maggiori in rapporto proporzionale alla capacità del giudice di formulare una corretta e valida proposta conciliativa.

A questa modifica si collega la seconda, a sua volta in stretta connessione con il novellato articolo 91 del medesimo codice. Le parti, infatti, saranno obbligate a dichiarare se accettano o meno la proposta conciliativa formulata dal giudice e, nel secondo caso, a

quali condizioni sarebbero disposte a conciliare la controversia. Ciò permetterà al giudice, quando accoglie la domanda in misura non superiore all'offerta del convenuto, di condannare al pagamento delle spese processuali l'attore che ha rifiutato senza giusti motivi la proposta conciliativa.

Al riguardo va precisato che l'obbligo per le parti di specificare a quali condizioni siano disposte a conciliare la controversia non impone necessariamente alle parti di ridurre la propria pretesa originaria, ben potendo le stesse dichiarare di non essere disposte a conciliare se la propria pretesa non venga riconosciuta integralmente fondata.

L'ampliamento dell'articolo 185 si completa con l'integrazione dell'articolo 167.

La conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo.

Articoli 37 e 38: anche le modifiche apportate agli articoli 191 e 195 del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica di ufficio sono di non poco pratico momento, e perseguono la finalità di rendere più celere il processo.

Quanto al primo articolo, viene precisato che la nomina del consulente tecnico d'ufficio può essere effettuata già con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova. Con la stessa ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio il giudice deve indicare i quesiti da sottoporre al consulente.

Con il nuovo terzo comma dell'articolo 195 (articolo 39) viene precisato che il giudice, oltre al termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, indica quello entro cui la relazione stessa deve essere inoltrata preventivamente alle parti che, entro il congruo termine di quindici giorni, potranno svolgere le osservazioni e/o fornisce chiarimenti del caso, in base ai quali il consulente potrà svolgere ulteriori valutazioni.

Si tratta, in pratica, della «importazione» nel processo di cognizione delle innovazioni felicemente introdotte, con proposte a suo tempo avanzate dagli odierni proponenti e

poi trasformate in legge, nel procedimento di esecuzione immobiliare.

Il contenuto dell'articolo 40 è di grandissima novità. Finalità di semplificazione e di economia del processo sono ancora una volta alla base delle modifiche all'articolo 203 del codice di procedura civile per l'assunzione della prova testimoniale delegata.

Si tratta della facoltà per il giudice di assumere per iscritto la prova testimoniale cosiddetta «delegata», in considerazione della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza che ritiene rilevante in merito alla veridicità della stessa.

In tale caso, il giudice richiederà al testimone di fornire per iscritto e nel termine assegnatogli le risposte agli articoli di prova sui quali deve essere interrogato.

Il testimone sottoscrive la propria deposizione (che deve contenere anche le informazioni previste dall'articolo 252, primo comma) apponendo la propria firma su ogni foglio e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice.

Il testimone che non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito può essere condannato alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 255, primo comma.

È in ogni caso fatta salva la facoltà, per il giudice che non ritenga chiare o attendibili le risposte fornite per iscritto, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Non vi è chi non veda come ad altro non si miri che alla prudente sperimentazione dell'istituto dell'*affidavit* (del tutto normale nei sistemi processuali di altri Paesi, in particolare quelli anglosassoni), come strumento di raccolta delle prove.

Potrebbe essere, nel futuro, una svolta significativa per l'efficienza del nostro sistema di giustizia civile.

Articolo 42: la norma è di doverosa conferma di non venuta meno volontà legislativa del principio che la decisione venga resa dal giudice che ha partecipato alla discussione.

La norma contenuta nell'articolo 47 del disegno di legge riduce il termine per la riassunzione del giudizio interrotto, ispirandosi all'esposta esigenza di ridurre i tempi di durata del processo.

La prima modifica dell'articolo 307 del codice (articolo 48 della proposta) riduce da un anno a tre mesi il termine perentorio per la riassunzione delle cause cancellate dal ruolo. Oltre all'evidente abbreviazione del termine che, in mancanza di tempestiva riassunzione, determina l'estinzione della causa, la norma va letta in stretta correlazione con quella prevista dal novellato quarto comma, secondo la quale l'estinzione della causa, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, può essere dichiarata d'ufficio.

Queste disposizioni - unitamente alla riduzione del termine massimo che il giudice può concedere per la rinnovazione della citazione, per la prosecuzione del giudizio, per la sua riassunzione o integrazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 307 - hanno un'evidente finalità acceleratoria, in perfetto accordo con gli obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge.

Ancora una volta, al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo, viene ridotto il cosiddetto «termine lungo» per l'impugnazione, prevedendo (si veda l'articolo 51) la decadenza dall'impugnazione decorsi otto mesi dalla pubblicazione della sentenza (anziché un anno, come attualmente previsto).

Si è deciso di stabilire in otto mesi il termine per l'impugnazione al fine di coordinare la disposizione contenuta nell'articolo 327 del codice di procedura civile con quella di cui all'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Innovazione di non poco effetto (soprattutto in relazione alla necessità di «alleggerire» i ruoli della Corte di cassazione) è quella proposta con la modifica all'articolo 339 del codice di procedura civile (articolo 53), che è diretta a consentire l'appellabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali che,

avendo natura sostanziale di sentenza, sarebbero direttamente ricorribili per cassazione. Si tratta dunque di cause per le quali la previsione della ricorribilità diretta in cassazione, pur ispirata a intenti di semplificazione e di accelerazione, determina, invece, un irrazionale aggravio nei carichi di lavoro della Corte.

Gli articoli 54, 55 e 56 introducono importanti modifiche agli articoli 342, 345 e 354 del codice di procedura civile.

Il nuovo primo comma dell'articolo 342, oltre a ribadire che l'appello si propone con atto di citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163, precisa che, a pena di inammissibilità, esso deve contenere l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.

Con la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 345 viene previsto che nel giudizio di appello continuino a non poter essere ammessi nuovi mezzi di prova, ma che ciò - contrariamente a taluni indicazioni giurisprudenziali - non riguardi la produzione di nuovi documenti, che è viceversa prevista, sembrando il contrario irragionevole riduzione del diritto di difesa e di possibilità, per le parti, di far valere le proprie ragioni (sta bene un processo sobrio e rapido, a condizione tuttavia che non si perda il senso del «processo utile»).

Le modifiche contenute nel novellato terzo comma dell'articolo 354 recuperano le disposizioni in materia di riassunzione della causa dinanzi al giudice di primo grado contenute nei commi secondo e terzo del vigente articolo 353, sebbene, per ragioni di coerenza con il modificato primo comma dell'articolo 307, il termine per la riassunzione venga ridotto da sei a tre mesi.

Si legge da sè l'articolo 58!

Si tratta del ripristino, in termini che si confida possano essere ritenuti rispettosi dei principi costituzionali, del sistema del «deposito in caso di soccombenza», che appare

l'unico in grado di dare risposta effettiva in numerosi casi di contenzioso del tutto inutile.

Sempre al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo, con modifica al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, viene altresì ridotto (articolo 61) il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, prevedendo che la causa debba essere riassunta non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (anziché un anno, come attualmente previsto).

Articolo 62. Il primo comma della norma viene ampliato con il riferimento alla possibilità di intervento per i crediti di cui all'articolo 1123 codice civile.

Il testo novellato dell'articolo 543 (articolo 65) prevede una sostanziale modifica [dal punto 4) e seguenti] degli obblighi a carico del terzo pignorato di indicare le cose e crediti di cui ha il possesso con indicazione del relativo termine e la correlata semplificazione del procedimento dinanzi il giudice dell'esecuzione in relazione all'assegnazione dei beni pignorati.

L'articolo 547 è abrogato.

L'articolo 548 prevede conseguenze e rimedi in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo.

L'articolo 66 interviene in maniera sostanziale sul procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 569 al fine di semplificare ed accelerare il procedimento di realizzo.

L'articolo 67 interviene invece sulla norma contenuta nell'articolo 570, che viene sostituito da diversa normativa che razionalizza e rende più attuali le forme di pubblicità includendosi l'inserimento su sito internet della relazione di stima dell'immobile e degli altri elementi utili per i potenziali acquirenti.

L'articolo 68 mira a rimuovere l'ostacolo costituito dal mancato svolgimento della gara consentendo al giudice di disporre la vendita al maggior offerente o, in caso di of-

ferte di pari ammontare, a chi l'ha depositata per primo.

Il terzo comma introduce la novità assoluta dello svolgimento della gara anche in via telematica.

L'articolo 69 modifica l'articolo 574 del codice di procedura civile al fine di un miglior coordinamento delle sue disposizioni con le norme del sistema dell'esecuzione senza incanto

L'articolo 74 introduce - con il nuovo articolo 614-*bis* del codice di procedura civile - uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione della somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

Si prevede, al riguardo, che il creditore di un'obbligazione di fare infungibile o di non fare non sia tenuto a promuovere un autonomo giudizio per l'accertamento della violazione, in quanto la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'obbligazione (condannando il debitore all'adempimento) costituirà titolo esecutivo anche per la riscossione delle somme (già liquidate dal giudice) dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia.

Tale meccanismo non menoma in alcun modo la difesa del debitore, al quale venga notificato precetto per il pagamento della somma di denaro, in quanto egli potrà esperire il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del medesimo codice di procedura civile per fare accertare di non essere inadempiente, o che il mancato adempimento di quanto statuito nella sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il rilievo dell'innovazione non è revocabile in dubbio.

La modifica all'articolo 819-*ter* del codice, introdotta con l'articolo 77, ribadisce, in coerenza con il nuovo sistema impugnatore

rio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell'articolo 44 anche l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato.

Attraverso la modifica all'articolo 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (articolo 78) viene precisato che, in caso di mancata intimazione dei testimoni, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la decadenza dalla prova della parte non diligente; ciò al fine di contrastare quelle interpretazioni meno rigorose della norma che finiscono per favorire un indebito allungamento della fase istruttoria anche in presenza di un comportamento inattivo delle parti.

L'articolo 80, fortemente atteso, abroga l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni «conseguenti ad incidenti stradali»), essendosi ritenuto che il rito del lavoro non si adatti alle peculiarità delle controversie in questione, anche tenuto conto della maggiore snellezza del procedimento davanti al giudice di pace (davanti al quale si celebrerà un numero sempre maggiore di controversie *de quibus*, a seguito dell'aumento della competenza per valore previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge).

L'articolo 81 detta disposizioni relative alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali potranno avvalersi della facoltà già prevista dalla legge

21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.

L'articolo 82 contiene l'indicazione delle disposizioni del codice di procedura civile che vengono abrogate.

L'articolo 83 è norma di interpretazione autentica, ed ha - come precipua funzione - quella di porre termine ad una *querelle* giurisprudenziale assolutamente inutile.

Il comma 1 dell'articolo 84 contiene una disposizione transitoria di carattere generale, in base alla quale le disposizioni contenute nella legge trovano applicazione ai soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge.

Al comma 2 è previsto, tuttavia, che trovino immediata applicazione, ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, le norme in materia di appello contenute nei novellati articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile.

Al comma 3 è previsto che alle controversie di cui all'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni del rito ordinario di cognizione.

È infine previsto che le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile (introdotti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applichino anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 85 disciplina l'entrata in vigore della legge sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 7
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «euro 15.493,71» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 28
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 28 del codice di procedura civile, dopo le parole «salvo che per le cause previste» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 30-bis,».

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 30-bis
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 30-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 30-bis. - *(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati)*. - Le cause in cui sono parti magistrati che hanno per oggetto le restituzioni o il risarcimento del danno derivante da reato o, comunque, il risarcimento del danno ingiusto, che sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario

compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Si applicano, ricorrendo le condizioni ivi previste, le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 11 del medesimo codice.

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

Le disposizioni del primo periodo del primo comma e del secondo comma si applicano altresì alle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, e alle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone.».

2. All'articolo 11 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando, assumendo un magistrato la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, avuto riguardo congiuntamente alla pluralità delle persone offese o danneggiate dal reato, alla modesta rilevanza della posizione del magistrato rispetto al complesso della vicenda sottoposta al giudizio, e alla assimilabilità della sua posizione con quella della maggioranza delle altre persone offese o danneggiate dal reato, si possa escludere ogni sospetto di parzialità in capo al giudice. In tal caso, sull'incompetenza rilevata o eccepita nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 21, decide la corte d'appello. Si applicano gli articoli 38, commi 1, 3 e 4, 41, 42, comma 2, e 44.».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 38
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Incompetenza*). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio possono essere eccepite solo dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui al presente articolo sono decise con ordinanza e ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 39
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, pronuncia ordi-

nanza con cui dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 40
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 44
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - *(Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza)*. - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'ap-

pello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui al presente articolo, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, se richiesto dalle parti, il compimento degli atti urgenti».

Art. 8.

*(Modifica dell'articolo 45
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Conflitto di competenza e regolamento di competenza)*. - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa, nei termini di cui all'articolo 50, è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione.

L'ordinanza di cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la medesima ordinanza o con provvedimento successivo, se richiesto delle parti, il compimento degli atti urgenti.».

Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 54
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.».

Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 57
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 57 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato il processo verbale quando ne ricorre la necessità o il giudice ne fa richiesta.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente;

«Il cancelliere appone la propria sottoscrizione, dopo quella del giudice, in calce ai provvedimenti di cui ha materialmente steso la scrittura.».

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 67
del codice di procedura civile)*

All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 200».

Art. 12.

*(Modifica all'articolo 68
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 68, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, a un avvocato o a un dottore commercialista».

Art. 13.

*(Disposizioni comuni al consulente, al
custode e agli altri ausiliari del giudice)*

1. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Termini per lo svolgimento degli incarichi)*. - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini possono essere prorogati solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza e se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, terzo comma, e 116, secondo comma, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto di termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi a titolo di anticipazione delle spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha aderito la restituzione.».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 70 e abrogazione dell'articolo 71 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - *(Intervento in causa del pubblico ministero)*. - Il pubblico ministero può intervenire nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, e in ogni altra se ne ravvisi un pubblico interesse.

Fermi i casi in cui la legge espressamente ne stabilisce l'intervento obbligatorio, il pubblico ministero interviene altresì nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, nelle cause che hanno per oggetto provvedimenti relativi ai figli.

Il giudice, ai casi previsti nel primo e secondo comma, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.».

2. L'articolo 71 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 49 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 50
del codice di procedura civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

Art. 17.

*(Modifica all'articolo 77
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale».

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 88
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 88 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - (*Dovere di lealtà e probità*). – Le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con probità e di prendere lealmente posizione sui fatti chiarendone, ove richieste dal giudice, le relative circostanze.

I difensori hanno l'obbligo di comportarsi nel rispetto delle norme previste dal codice deontologico forense e, in caso di violazione delle stesse o di ogni altra mancanza, il giudice ne riferisce al Consiglio dell'Ordine che esercita il potere disciplinare su di essi, il quale assume senza indugio gli opportuni

provvedimenti anche di carattere sanzionatorio.».

Art. 19.

*(Modifica agli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 91 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.».

2. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, espressamente indicandone sotto pena di nullità le ragioni nella motivazione, se valuta che le domande accolte risultino non discostanti dalle condizioni che la parte soccombente aveva proposto per conciliare la controversia come risultanti dagli atti processuali.».

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 96
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna in ogni caso la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore a cinquanta volte il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

Art. 21.

*(Modifica all'articolo 101
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

2. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 determina la nullità della pronuncia.

Art. 22.

*(Modifica all'articolo 115
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 115, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche o pertinenti».

Art. 23.

*(Modifica all'articolo 118
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle altre: «da euro 250 a euro 1.500».

Art. 24.

*(Modifica all'articolo 120
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate.».

Art. 25.

*(Modifica all'articolo 123
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 123 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - *(Nomina del traduttore)*. - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque se ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento ai sensi dell'articolo 122.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti.».

Art. 26.

*(Modifica all'articolo 130
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - *(Redazione del processo verbale)*. - Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice, se ne è da questi richiesto.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere nel caso sopra previsto.

Di esso non si dà lettura, salvo che non vi siano riportate dichiarazioni rese dal testimone o dalla parte, ovvero, negli altri casi, se ve ne è espressa istanza da parte di questa.

Nel caso di cui al primo comma, l'impossibilità del cancelliere di redigere il verbale per indisponibilità o per qualsiasi altra ragione non può essere motivo per il differimento dell'udienza, salvo che non sussistano ragioni di carattere straordinario di cui il giudice dà conto nel provvedimento con cui fissa la nuova udienza e di cui dà contestuale notizia scritta al Presidente della Corte d'Appello.».

Art. 27.

*(Modifiche all'articolo 132
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 132 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 4), le parole: «dello svolgimento del processo e» sono soppresse;

b) è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta

ai quesiti di diritto di cui agli articoli 366-*bis*, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando.».

Art. 28.

*(Modifica all'articolo 153
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile o per errore scusabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 29.

*(Modifiche all'articolo 167
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 167 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene eventualmente di proporre.»;

b) al secondo comma, le parole: «domande riconvenzionali e le» sono sostituite dalle seguenti: «domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, comprese quelle di cui all'articolo 38.».

Art. 30.

*(Modifica all'articolo 170
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 170, secondo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».

Art. 31.

*(Modifiche all'articolo 175
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice esercita tutti i poteri che gli sono attribuiti al fine di determinare un sollecito svolgimento del processo, nel rispetto del principio della sua ragionevole durata, assicurando che sia in ogni caso garantito un pieno e leale contraddittorio fra tutte le parti.»;

b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

Art. 32.

*(Modifica dell'articolo 181
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. - *(Mancata comparizione delle parti)*. - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.

Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione, dell'iscrizione o dell'annotazione, ove effettuate.».

Art. 33.

*(Modifica all'articolo 182
del codice di procedura civile)*

1. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

Art. 34.

*(Modifiche all'articolo 183
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti;

2) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.»;

b) al settimo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando sono concessi i termini di cui al sesto comma, il giu-

dice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro dieci giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

c) dopo il nono comma è inserito il seguente:

«Il giudice, se richiesto dalle parti, può autorizzare il deposito di nuovi documenti fino a che non siano precisate le conclusioni, assegnando all'una e all'altra rispettivi termini per il deposito in cancelleria.».

Art. 35.

*(Modifica dell'articolo 185
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 185. - *(Tentativo di conciliazione)*. - Il giudice istruttore, salvo che le parti congiuntamente vi rinuncino, dichiarando di non volere quantomeno allo stato conciliare la controversia, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di favorirne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale ai sensi dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Ciascuna parte è tenuta a fare quanto previsto dal terzo comma, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condi-

zioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Quando le parti si sono conciliate si forma un processo verbale dell'accordo concluso e, qualora l'oggetto della controversia risulti integralmente conciliato, il giudice dichiara estinto il giudizio. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».

Art. 36.

*(Modifica all'articolo 187
del codice di procedura civile)*

1. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

Art. 37.

*(Modifica all'articolo 191
del codice di procedura civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con provvedimento assunto in udienza o con successiva ordinanza, nomina uno o più consulenti consulenti, formula i quesiti, assegna un termine alle parti per la nomina dei consulenti di parte, raccoglie il giuramento del consulente nominato, se presente in udienza, ovvero lo convoca presso il suo ufficio per provvedervi alla presenza del cancelliere e delle parti, se queste ritengono di intervenire, assegna i termini di cui all'articolo 195 e fissa il termine entro cui la relazione deve essere depositata in cancelleria».

Art. 38.

*(Modifica all'articolo 193
del codice di procedura civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 193 del codice di procedura civile le parole «All'udienza di comparizione» sono soppresse.

Art. 39.

*(Modifica all'articolo 195
del codice di procedura civile)*

1. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che

intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191».

Art. 40.

*(Modifiche all'articolo 203
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 203 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In alternativa alla delega, il giudice istruttore, su istanza congiunta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine stabilito, le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.

La deposizione contiene la dichiarazione di cui all'articolo 251, secondo comma, e le informazioni di cui all'articolo 252, primo comma.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ogni foglio e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice.

Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito dal giudice, questi può condannarlo ad una pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Art. 41.

*(Modifiche all'articolo 279
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

Art. 42.

*(Modifica all'articolo 281
del codice di procedura civile)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente:

«La sentenza è sempre redatta e depositata dal magistrato innanzi al quale siano state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale, anche se questi risulti assegnato ad altro ufficio. È redatta dal presidente della sezione o dal presidente del tribunale nel caso in cui il giudice non faccia più parte della magistratura.».

Art. 43.

*(Modifica all'articolo 285
del codice di procedura civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola:

«primo» sono inserite le seguenti: «, secondo».

Art. 44.

*(Modifica all'articolo 295
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44».

Art. 45.

*(Modifica all'articolo 296
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - *(Sospensione su istanza delle parti)*. - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a sei mesi. Il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione deve contenere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo e l'indicazione del termine entro cui le parti medesime devono comunicare per iscritto di non avere eventualmente più interesse alla relativa prosecuzione e chiedere che ne sia pronunciata l'estinzione. Sulla richiesta di estinzione il giudice si pronuncia immediatamente».

Art. 46.

*(Modifica all'articolo 300
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito da seguente:

«Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte

dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro.».

Art. 47.

*(Modifica all'articolo 305
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 305 del codice di procedura civile, è sostituito da seguente:

«Art. 305. - *(Mancata prosecuzione o riassunzione)*. - Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata.».

Art. 48.

*(Modifiche all'articolo 307
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il secondo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: «Essa è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore o, in caso di decisione avverso reclamo, con sentenza del Collegio.».

Art. 49.

*(Modifica all'articolo 310
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».

Art. 50.

*(Modifica all'articolo 323
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.

Art. 51.

*(Modifica all'articolo 324
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.

Art. 52.

*(Modifica all'articolo 327
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorso otto mesi».

Art. 53.

*(Modifica all'articolo 339
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».

Art. 54.

*(Modifica all'articolo 342
del codice di procedura civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».

Art. 55.

*(Modifica all'articolo 345
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 345, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, la parola: «Può» è sostituita dalle seguenti: «Possono essere tuttavia prodotti nuovi documenti e può».

Art. 56.

*(Modifiche all'articolo 354
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Rimessione al primo giudice*».

Art. 57.

*(Modifica all'articolo 360
del codice di procedura civile)*

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è soppresso.

Art. 58.

*(Modifica degli articoli 364, 369 e
introduzione dell'articolo 380-bis
del codice di procedura civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 364 è sostituito dal seguente:

«Art. 364. - (*Deposito per il caso di soccombenza*). - Il ricorso deve essere preceduto dal deposito di euro 3.000 per il caso di soccombenza.

È sufficiente un solo deposito quando sono impugnate insieme più sentenze pronunciate nello stesso processo o quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Il deposito non è richiesto:

1) per i ricorsi in materia di controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro e per i ricorsi in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

2) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione»;

b) all'articolo 369, il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 è sostituito dal seguente:

«1) la quietanza del deposito prescritto dall'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio;»;

c) dopo l'articolo 380 è inserito il seguente:

«Art. 380-bis. - (*Provvedimento sul deposito*). - La corte se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso anche solo in parte. In caso di rigetto può ordinare la restituzione del deposito se il ricorso non è manifestamente infondato.».

Art. 59.

(Modifiche all'articolo 382 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse.

Art. 60.

*(Modifica all'articolo 385
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.

Art. 61.

*(Modifica all'articolo 392
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 392, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».

Art. 62.

*(Modifica all'articolo 499
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 499, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero riguardante le spese di cui agli articoli 1123 e seguenti del medesimo»

Art. 63.

*(Modifica all'articolo 515
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 515 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, possono essere pignorati solo qualora non appare sufficiente per la soddisfazione del credito il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o di

quelli, a lui dichiarati dal debitore, che si trovino nel territorio di sua competenza»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano in tutti i casi in cui il debitore esercita attività di impresa in forma non individuale, salvo che il capitale investito sia palesemente prevalente rispetto al lavoro.».

Art. 64.

*(Introduzione dell'articolo 540-bis
del codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile nella sezione IV del Capo II del Libro III, è premesso il seguente:

«Art. 540-bis. - *(Integrazione del pignoramento)*. - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.».

Art. 65.

*(Modifica degli articoli 543 e 548
e abrogazione dell'articolo 547
del codice di procedura civile)*

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 543. - *(Forma e procedimento del pignoramento)*. - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue me-

diante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione

del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore precedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.

Art. 548. - (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».

2. L'articolo 547 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 66.

(*Modifica all'articolo 569
del codice di procedura civile*)

1. All'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole da: «fissa» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «, fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti e stabilisce la somma destinata

alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità».

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso di detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».

Art. 67.

*(Modifiche all'articolo 570
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 570 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 570. - (*Avviso della vendita*). - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito *Internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».

Art. 68.

*(Modifiche all'articolo 573
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 573 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».

Art. 69.

*(Modifiche all'articolo 574
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 574. - *(Provvedimenti relativi alla vendita)*. - Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587».

Art. 70.

*(Introduzione dell'articolo 574-bis
del codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 574 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 574-bis. - *(Esperimenti di vendita successivi)*. - Il giudice, quando la vendita disposta ai sensi dell'articolo 569, comma terzo, non ha luogo e quando non procede all'assegnazione del bene, dispone ulteriori esperimenti di vendita. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 569, terzo e quarto comma, e il giudice stabilisce, ove lo ritenga opportuno, la riduzione, per l'efficacia delle offerte, del prezzo minimo determinato a norma dell'articolo 568. Il prezzo è ridotto di un quarto per il secondo esperimento di vendita, ed è di volta in volta stabilito, a partire dal terzo, in misura non inferiore di oltre un quarto a quello del precedente.

Il giudice, in alternativa a quanto previsto nel primo comma, ordina la vendita con incanto.

Il giudice, ogni volta che dispone un esperimento di vendita successivo al primo, stabilisce le modalità e l'ammontare della somma destinata alla pubblicità dello stesso, nonché il termine del relativo versamento.

Il giudice, nel caso in cui non sia versata la somma destinata alla pubblicità degli esperimenti di vendita, fissa un ulteriore termine entro cui il versamento deve essere eseguito a cura del creditore precedente o di uno dei creditori intervenuti con titolo, cui l'ordinanza deve essere comunicata. Il giudice, se il versamento non ha luogo nemmeno nel nuovo termine assegnato, dichiara l'estinzione del processo esecutivo.».

Art. 71.

*(Modifiche all'articolo 580
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 580 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «non abbia omesso» sono sostituite dalle seguenti: «abbia omesso» e le parole: «e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se per causa della mancata comparizione degli offerenti, senza giustificato motivo, o perché gli stessi non presentano offerte in aumento, non può avere luogo l'aggiudicazione, la cauzione è restituita solo nella misura dei tre quarti.

Nei casi previsti nel presente articolo le restanti parti delle cauzioni sono trattenute come somme rinvenienti a tutti gli effetti dall'esecuzione.».

Art. 72.

*(Modifiche all'articolo 586
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 586 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le somme necessarie per la trascrizione del decreto di trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario, mentre quelle per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie sono dedotte dal ricavato della vendita.».

Art. 73.

*(Modifiche all'articolo 588
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 588 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'istanza può anche prevedere che l'assegnazione abbia luogo, fatta esclusione del debitore, in favore di un terzo o di persona da nominare entro il termine di quindici giorni da che la stessa è disposta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la vendita sia disposta a norma degli art. 570 e seguenti.».

Art. 74.

*(Modifiche all'articolo 591-bis
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 3), le parole: «articoli 573 e 574» sono sostituite con le seguenti: «articoli 573, 574 e 574-bis».

b) il numero 8) è sostituito dal seguente:

«8) agli adempimenti di cui all'articolo 569, quarto comma, alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte ai sensi dell'articolo 591;».

c) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) alla comunicazione al creditore precedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, del progetto di distribuzione trasmesso al giudice e del progetto di distribuzione da questi eventualmente modificato, unitamente all'indicazione della data dell'udienza di cui all'articolo 596.»;

d) al settimo comma, le parole: «ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori esperimenti di vendita».

Art. 75.

(Introduzione dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile)

1. Nel titolo IV del libro III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 614-bis. - *(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)*. - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615».

Art. 76.

*(Modifiche all'articolo 675
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio, si estingue».

Art. 77.

*(Modifica all'articolo 819-ter
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma».

Art. 78.

*(Modifica all'articolo 104
delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio».

Art. 79.

*(Modifica all'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Art. 80.

*(Abrogazione dell'articolo 3
della legge 21 febbraio 2006, n. 102)*

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 81.

*(Notificazione
a cura dell'Avvocatura dello Stato)*

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e validazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato all'uopo

delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 82.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 184-*bis* e 353 del codice di procedura civile e gli articoli 80-*bis* e 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, sono abrogati.

Art. 83.

(Interpretazione autentica dell'articolo 282 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la sentenza di primo grado che ha pronunciato sulle spese di lite, non è immediatamente esecutiva nel caso in cui la stessa si limiti al solo rigetto della domanda o alla declaratoria dell'incompetenza.

Art. 84.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 85.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

